

Comunicazione n. DIN/2031584 del 7-5-2002

inviata all'Adiconsum

Oggetto: Risposta al quesito concernente la collaborazione di promotori finanziari con Adiconsum

Si fa riferimento alla nota del ..., pervenuta a questa Commissione il ..., con la quale codesta Associazione rappresentava che nell'ambito delle sue finalità di tutela ed assistenza di consumatori intendeva avvalersi di promotori finanziari.

Più in particolare, veniva chiesto se, a tal fine, vi fossero "*impedimenti per l'Associazione e per i soggetti promotori che intendono iniziare un rapporto di collaborazione anche a livello di volontariato*".

Successivamente, in data 12 aprile 2002, nel corso di un colloquio telefonico (con il dott. ...) veniva precisato che la collaborazione dei promotori finanziari per Adiconsum avrebbe avuto ad oggetto assistenza agli associati di Adiconsum su problemi con banche ed intermediari finanziari, con esclusione di qualsiasi consulenza all'investimento da parte dei promotori finanziari.

Al riguardo, può osservarsi che l'attività che dovrebbe essere svolta dai promotori finanziari per conto di codesta Associazione non appare incompatibile con quella di promotore finanziario, a condizione che la stessa sia contenuta nei limiti di quanto sopra indicato e non si estrinsechi in attività di promozione e collocamento di strumenti finanziari o di servizi d'investimento così come previsto dall'art. 30 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

CONSOB
Filippo Macaluso - Fabrizio Tedeschi